

*Associazione Geometri Liberi Professionisti
Provincia di Modena
Via Scaglia Est 144
41100 Modena*

STATUTO

*Approvato in data
27 Novembre 1998*

STATUTO
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPO

Art.1 – E' costituita la Associazione volontaria, senza fini di lucro, denominata :

“ASSOCIAZIONE GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI DELLA PROVINCIA DI MODENA”.

ART.2 – Essa ha sede in Modena, attualmente presso il Collegio dei Geometri della Provincia di Modena, in Modena, *via Scaglia Est n. 144.*

Art.3 – La durata della Associazione viene fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2010 (duemiladieci).

Detto termine potrà essere prorogato o la Associazione potrà essere anticipatamente sciolta, per deliberazione dell'assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo, osservate le disposizioni di legge al riguardo.

Art.4 – La Associazione si propone di tutelare, promuovere, sviluppare ed aggiornare la libera professione di geometra in tutti i modi e le forme consentite dalla legislazione vigente e futura, e ciò ad integrazione dell'operato del Collegio Geometri, privo di veste sindacale.

La Associazione potrà federarsi con altre analoghe associazioni di liberi professionisti di diverse discipline ed aderire ad organismi di livello Provinciale, Regionale e/o Nazionale aventi uguale finalità.

La Associazione potrà attuare i suoi intenti promuovendo tutte le iniziative utili, quali la predisposizione di studi e di ricerche, il patrocinio e l'organizzazione di incontri e convegni in ordine ai temi, ai problemi ed agli argomenti connessi all'esercizio dell'attività professionale di geometra, ivi comprese le azioni legali che si rendessero necessarie per la tutela della categoria. Particolare riguardo verrà dato a quelle materie emergenti, di attualità e di aggiornamento culturale, quali la utilizzazione di elaboratori elettronici per la raccolta dei dati, o che comunque attengono alle più urgenti ed attuali problematiche della professione.

La Associazione potrà fornire agli iscritti una serie di prestazioni e di servizi, quali, in via esemplificativa e non limitativa, la preparazione di studi e trattati su argomenti specifici o di interesse comune, la predisposizione di corsi di formazione professionale e la loro gestione ed organizzazione, la diffusione periodica di circolari aventi per oggetto temi d'attualità professionale e simili.

Per prestare questi servizi la Associazione potrà valersi, oltre che del Comitato Scientifico di cui al successivo art. 15 (quindici), anche di studiosi e consulenti esterni ad esso.

In relazione al carattere interdisciplinare dei temi e degli argomenti che saranno oggetto di studio e di divulgazione, la Associazione potrà avvalersi della collaborazione di professionisti iscritti in altri albi professionali.

La Associazione potrà compiere ogni altra operazione necessaria o utile al fine del conseguimento dello scopo associativo sopra indicato.

ESERCIZI FINANZIARI E PATRIMONIO

Art.5 – Il fondo Comune della Associazione è costituito :

dal versamento iniziale dei soci fondatori e dalla tassa di iscrizione da versarsi dai nuovi ammessi;

dalle quote associative annuali;

da ogni altra entrata periodica o straordinaria che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio della Associazione è costituito:
dai beni che diverranno di proprietà della Associazione;
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio:
da quant'altro pervenuto alla Associazione .

Detto patrimonio è destinato esclusivamente al funzionamento della Associazione.

E' espressamente vietata la distribuzione, durante la vita dell'associazione, sotto qualsiasi forma, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale.

Art.6 – L'esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio sociale verrà predisposto dal Consiglio Direttivo, nei modi di legge, il bilancio consuntivo *che rappresenti il rendiconto economico e finanziario* e quello preventivo per il successivo esercizio.

Il primo esercizio si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 1998 (millenovecentonovantotto).

SOCI FONDATORI E ASSOCIATI

Art.7 – Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e versata la quota iniziale e tutti coloro i quali si associano entro il 30 (trenta) luglio 1986 (millenovecentottantasei)

Art.8 – Conseguono di diritto la qualità di associato tutti coloro che, risultando iscritti all'Albo Professionale dei Geometri della Provincia di Modena, presentino domanda di ammissione per iscritto in carta semplice al Consiglio Direttivo della Associazione e documentino che la propria attività esclusiva è quella di geometra libero professionista a tempo pieno.

L'ammissione ad associato sarà subordinata all'accertamento, da parte del Consiglio Direttivo, del requisito sopra menzionato.

Per casi di particolare e documentato interesse della Associazione e per i giovani geometri non ancora completamente inseriti nell'ambito professionale, in via eccezionale, saranno ammessi quali associati anche geometri professionisti non esercenti la professione a tempo pieno; in proposito la decisione del Consiglio Direttivo di ammissione o di rifiuto della ammissione dovrà essere motivata.

Tutti gli associati dovranno versare, all'atto dell'ammissione, la tassa di iscrizione nella misura che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, e, annualmente, la quota associativa, pure essa da determinarsi nel suo ammontare dal Consiglio Direttivo.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo e tenuti di conseguenza al versamento della quota annuale di associazione.

La qualità di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi, né mortis causa. La quota non è mai rivalutabile.

Art.9 – La qualità di associato si perde:

per dimissioni scritte;

per decesso;

per morosità;

per perdita della qualifica di libero professionista;

per sospensione o cancellazione dall'Albo Professionale;

per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo per gravi motivi e qualora l'associato si renda responsabile di azioni contrastanti con le finalità perseguite dall'Associazione o per la perdita dei requisiti necessari per l'ammissione.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un iscritto, questi non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né diritto ad alcun rimborso o indennizzo ed i contributi da esso versati resteranno, a fondo perduto, nella cassa della Associazione.

Art.10) – Gli associati potranno fruire dei servizi predisposti dalla Associazione, partecipando dei risultati degli studi e delle ricerche promossi, intervenendo ai convegni ed ai corsi di formazione e ricevendo le pubblicazioni e le circolari periodiche eventualmente emesse.

Potranno attuare una partecipazione attiva alla vita ed alle iniziative della Associazione in termini di collaborazione e di presentazione di proposte utili per i colleghi.

Potranno comunque essere richiesti da tanti associati che rappresentino almeno $\frac{1}{4}$ un quarto degli iscritti e quindi potranno essere promossi dalla Associazione, studi, analisi ed azioni legali su temi di interesse comune degli associati, per i quali l'associazione potrà addebitare agli iscritti, in quota parte, corrispettivi specifici al di fuori della tassa di iscrizione e della ordinaria quota associativa annuale, con il limite massimo complessivo di L. 300.000 trecentomila per ogni esercizio finanziario e per ogni associato.

Tale limite massimo potrà essere adeguato annualmente da Consiglio Direttivo dell'Associazione con riferimento alle variazioni del potere di acquisto della moneta nazionale rilevato dall'ISTAT.

Gli associati hanno l'obbligo di essere in ogni circostanza fedeli ai principi informatori della Associazione e di sostenerne il funzionamento mediante il versamento annuale dei contributi di cui all'art.8 (otto).

AMMINISTRAZIONE

Art.11 – La Associazione è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici), secondo le determinazioni della assemblea che procede alla elezione, salvo quanto previsto al successivo art.17 (diciasette).

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art.12 – In caso di dimissioni o di decesso, oppure di espulsione di un consigliere nel corso del triennio, il Consiglio Direttivo stesso, alla prima riunione, provvederà alla sua sostituzione nominando colui che, nell'ultima assemblea, aveva ottenuto fra i non eletti il maggior numero di voti.

La prima assemblea annuale convaliderà la nomina, oppure provvederà alla sostituzione nominando un nuovo consigliere.

Art.13 – Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Art.14 – Il Consiglio Direttivo, si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno due dei suoi membri, e, comunque sia, almeno due volte all'anno, una delle quali per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo ed all'ammontare della tassa di iscrizione e della quota associativa annuale.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente, presso la sede della Associazione o altrove in Italia, mediante lettera da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, con telegramma o con avviso consegnato a mano, almeno un giorno prima.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano tra i presenti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di partecipare i Revisori dei Conti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto dal Segretario, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art.15 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione e la amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione, senza limitazioni, salvo quanto per legge o per statuto è riservato alla competenza della Assemblea.

Esso procede pure alla scelta dei dipendenti e degli impiegati ed alla loro assunzione, determinandone la retribuzione, al loro licenziamento, e compila il regolamento interno per il funzionamento della Associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il regolamento interno dovrà essere approvato dalla Assemblea.

Procede ugualmente alla nomina di un comitato scientifico che, in osservanza degli indirizzi della assemblea e delle direttive del Consiglio stesso, provvederà alla promozione degli studi e delle ricerche, alla preparazione dei trattati e delle pubblicazioni, alla redazione delle circolari di aggiornamento ed alla predisposizione di ogni altra iniziativa atta al raggiungimento delle finalità associative.

Compete inoltre al Consiglio Direttivo:

redigere i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre alla approvazione della assemblea;

deliberare la convocazione dell'assemblea almeno una volta all'anno entro il 28 febbraio per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;

proporre all'assemblea le modifiche dello statuto che riterrà opportune, in modo che questa possa deliberare al riguardo;

dirigere e svolgere tutte le attività necessarie o utili, secondo gli indirizzi dell'assemblea, a perseguire le finalità dell'associazione;

fissare annualmente la tassa di iscrizione e la quota associativa per il successivo esercizio;

deliberare su ogni questione che la legge o il presente statuto non riservino alla competenza di altri organi.

Art.16 – Il Presidente del Consiglio Direttivo, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente la Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio. Al medesimo è riservata la firma sociale.

Art.17 – Il Presidente pro-tempore del Collegio dei Geometri della Provincia di Modena è membro di diritto del Consiglio Direttivo della Associazione Geometri Liberi Professionisti della Provincia di Modena.

ASSEMBLEE

Art.18 – Gli associati sono convocati dal Consiglio Direttivo in assemblea almeno una volta all'anno, entro il 28 febbraio come sopra esposto, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato dell'avviso di convocazione inviata per posta ordinaria almeno 15 giorni prima della data di adunanza e con affissione nello stesso termine dell'avviso nei locali sede dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione in prima e seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

L'assemblea in seconda convocazione potrà tenersi anche nello stesso giorno della prima, ma ad ora successiva.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata su domanda motivata firmata da almeno un decimo degli associati a norma dell'art.20 (venti) del Codice Civile, o dal collegio dei revisori dei conti.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede della Associazione, purchè in Italia.

Art.19 – L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e sulle direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo di sua competenza, come esposto all'art.11 (undici), sul rimborso delle spese da essi sostenute per ragione dell'ufficio e sul loro eventuale compenso, sulla nomina dei revisori dei conti, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su quant'altro demandato alla sua competenza per legge o per statuto.

Art.20 – Hanno diritto di intervenire alla assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

Gli associati impediti possono farsi rappresentare nella assemblea delegando per iscritto un altro associato a partecipare all'assemblea . Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti..

Ogni associato può ricevere un numero massimo di cinque deleghe.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale della assemblea e conservate agli atti della Associazione.

Art.21 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, e, in sua assenza, dal Vice Presidente, e, in mancanza di entrambi, l'assemblea nomina il proprio Presidente .

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento degli associati in assemblea.

Delle riunioni della assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art.22 – Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 ventuno – Primo comma – Codice Civile.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Art.23 – Per le modifiche dello statuto della Associazione è comunque necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli associati.

Art.24 – L'Associazione è autorizzata da ogni singolo associato ad incassare le quote associative annuali e i corrispettivi specifici previsti dal precedente art.10 (dieci), con addebito nella rispettiva cartella esattoriale: tale consenso sarà formalizzato all'atto della domanda di adesione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 25 – La gestione, la amministrazione e la contabilità dell'associazione sono controllate da un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre membri eletti dall'assemblea e durano i carica per un triennio e sono rieleggibili.

La stessa assemblea elegge tra i revisori il presidente.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità della associazione e redigeranno una relazione ai bilanci annuali; potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'associazione e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

SCIOGLIMENTO

Art.26 – Lo scioglimento della Associazione è deliberato dalla Assemblea con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ tre quarti degli associati.

L'Assemblea stessa provvederà alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Il patrimonio residuo dopo la liquidazione deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 legge 23.12.1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CONTROVERSIE

Art.27 – Tutte le controversie che potessero insorgere tra singoli associati o tra questi e la Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla decisione di un arbitro, amichevole compositore, che giudicherà “ex bono et aequo” senza formalità di procedura e con lodo inappellabile.

L'arbitro, su richiesta della parte più diligente, sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Modena.

Art.28 – Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si richiamano le norme del Codice Civile e quelle in genere vigenti in materia.